

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2369 del 05/05/2026
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO DELLA CONCESSIONE CON VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA E DEL TORRENTE DORGOLA IN COMUNE DI CARPINETI - (RE) - PRATICA N. 28106/203 PROCEDIMENTO RE08T0103 TITOLARE: MOVIMENTI TERRA E TRASPORTO RUGGI DI RUGGI ARTURO DOMENICO & C. S.N.C.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2503 del 05/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO:** L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO DELLA CONCESSIONE CON VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA E DEL TORRENTE DORGOLA IN COMUNE DI **CARPINETI - (RE)** - PRATICA N. 28106/203 PROCEDIMENTO **RE08T0103**

**TITOLARE:** MOVIMENTI TERRA E TRASPORTO RUGGI DI RUGGI ARTURO DOMENICO & C. S.N.C.

#### **LA DIRIGENTE**

#### **VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna”*.

*Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*

- *la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

**RICHIAMATA** la determinazione n. Det-Amb-2018-1044 del 28/02/2018 con la quale la Responsabile Unita’ Specialistica “Progetto Demanio Idrico” dell’ARPAE ha rilasciato fino al 31/12/2023 alla Ditta Movimenti Terra e Trasporto Ruggi di Ruggi Arturo Domenico & C. S.n.c., c.f. 01214550350, la concessione relativa all’occupazione di un’area del demanio idrico di mq. 37.527 del Fiume Secchia nel Comune di Carpineti (RE), di cui: mq 22.809 ad uso aree di stoccaggio argille scavate in aree private, mq 14.718 ad uso recuperi agrovegetazionali e ml 1.009 ad uso strade di cantiere, individuata al Foglio 85 particelle 131, 146, 147 e 148 e fronte mappali 135, 136, 138, 139, 146, 147, 149 e 478 del Comune di Carpineti (RE);

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 17/07/2023 registrata al PG/2023/124008 del 17/07/2023 con cui la Ditta Movimenti Terra e Trasporto Ruggi di Ruggi Arturo Domenico & C. S.n.c., c.f. 01214550350, ha richiesto il rinnovo di concessione relativa all’occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina Det-Amb-2018-1044 del 28/02/2018 dell’ARPAE;

**DATO ATTO** che l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione ha rilasciato un primo

Nulla Osta Idraulico con nota del 01/07/2025 registrata al PG/2025/118465 nel quale “[...] in riferimento all’uso del ponticello carrabile sul T. Dorgola, si rimanda ad Arpae Sac la titolarità dell’opera [...]” in quanto non compreso nella succitata concessione;

**ACCERTATO** che il ponticello carrabile sul Torrente Dorgola viene utilizzato dalla ditta concessionaria quale unico accesso all’area di lavorazione e stoccaggio argille, come da dichiarazione del 06/10/2025 registrata al PG/2025/176029 del 06/10/2025, la ditta stessa veniva invitata dal SAC ARPAE di Reggio Emilia a presentare domanda di variante alla concessione per l’inserimento dei suoli censiti al Foglio 85 particella 151, limitatamente al ponte carrabile;

**PRESO ATTO ALTRESI’** della nota pervenuta il 12/01/2026 registrata al PG/2026/3687 del 12/01/2026, con la quale il concessionario chiede l’inserimento in concessione del succitato ponte carrabile sul Torrente Dorgola censito sul Foglio 85 parte mappale 151 del Comune di Carpineti (RE);

**DATO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 355 del 20/12/2023 e sul BURERT n. 37 del 11/02/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**VERIFICATO** che la concessione non ubicata all’interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

**PRESO ATTO** del Nullaosta Idraulico rilasciato dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico con nota del 01/07/2025 registrata al PG/2025/118465 e nota integrativa dello stesso del 26/03/2026 registrata al PG/2026/56205) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

**CONSIDERATO** che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- è stato versato in data 27/02/2018 un deposito cauzionale pari a euro 5.459,86 e in data 21/04/2026 un'integrazione del deposito di euro 1.339,11 per un totale di euro 6.798,97;

**DATO ATTO:**

- che la Ditta Movimenti Terra e Trasporto Ruggi di Ruggi Arturo Domenico & C. S.n.c., richiedente, risulta essere stata iscritta in data 20/08/2024 nell' " Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) e che il rinnovo dell'iscrizione risulta in corso;
- che l'iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione/dell'informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- che questa Agenzia procederà a comunicare alla prefettura competente gli estremi identificativi delle società richiedenti, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**DATO ATTO** della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo alla responsabile del procedimento e all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento.

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta Movimenti Terra e Trasporto Ruggi di Ruggi Arturo Domenico & C. S.n.c., c.f. 01214550350, il rinnovo con variante della concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del Fiume Secchia e del Torrente Dorgola, in Comune di Carpineti (RE), di complessivi mq

37.527, di cui: mq 22.809 ad uso aree di stoccaggio argille scavate in aree private, mq 14.718 ad uso recuperi agrovegetazionali e ml 1.009 ad uso strade di cantiere, individuata al Foglio 85 particelle 131, 146, 147, 148 e 151 e fronte mappali 135, 136, 138, 139, 146, 147, 149 e 478 del Comune di Carpineti (RE);

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2035**;

3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dalla ditta concessionaria in data 23/04/2026 (PG/2026/74354 del 23/04/2026);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 6.798,97 euro;

5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 6.798,97 euro;

6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora la prefettura competente dovesse comunicare la cancellazione della società concessionaria dalle White list;

7. notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

6. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa e alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

7. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

8. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari Incaricato di funzione Demanio Idrico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

## **AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo con variante della concessione di area demaniale rilasciata a alla Ditta Movimenti Terra e Trasporto Ruggi di Ruggi Arturo Domenico & C. S.n.c., c.f. 01214550350 (cod. pratica RE08T0103).

#### **ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce ai corsi d'acqua Fiume Secchia e Torrente Dorgola, individuata al Foglio 85 particelle 131, 146, 147, 148 e 151 e fronte mappali 135, 136, 138, 139, 146, 147, 149 e 478 del Comune di Carpineti (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente;
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a complessivi mq 37.527, di cui: mq 22.809 ad uso aree di stoccaggio argille scavate in aree private, mq 14.718 ad uso recuperi agrovegetazionali e ml 1.009 ad uso strade di cantiere.

#### **ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ**

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali

controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia (Nullaosta idraulico con nota del 01/07/2025 registrata al PG/2025/118465 e nota integrativa dello stesso del 26/03/2026 registrata al PG/2026/56205) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

#### **ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – REGGIO EMILIA

**FEDERICA PELLEGRINI**

ARPAE SAC

sede di Reggio Emilia

[aooe@cert.arpa.emr.it](mailto:aooe@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Rilascio NULLA OSTA IDRAULICO - Pratica N. 28106/2023 - Procedimento N. RE08T0103 - Richiesta di rinnovo della concessione per occupazione area demaniale per uso area stoccaggio argille, di pertinenza del Fiume **Secchia** sponda sinistra e del Torrente **Dorgola** sponda destra, in Comune di **Carpineti (RE)**, censite al NCT al Foglio 85 mappali 131, 146, 147 e 148 e delle aree non censite ubicate al medesimo comune poste sul Foglio 85 a fronte dei mappali 135, 136, 138, 139, 146, 147, 148 e 149.

**Richiedente: Movimenti Terra e Trasporti Ruggi.**

Visti:

- la richiesta di parere idraulico, inoltrata a codesto Servizio, dall' Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia della Regione Emilia-Romagna prot. N. 0085093 del 05/12/2023;
- gli elaborati tecnici allegati alla citata nota suindicata;
- le mappe e la cartografia in possesso dell'Agenzia scrivente;

Considerato che:

- la domanda di concessione si riferisce ad un rinnovo senza modifiche;
- nella lettera di trasferimento fascicolo da parte del presente Servizio ad ARPAE prot. 15310/2017 si esprimeva anche il nulla osta per il mantenimento ponte carrabile sul Rio Dorgola per 10m per accesso all'area,
- si è ritenuto pertanto necessario chiedere integrazioni alla documentazione presentata, in particolare per quanto riguarda:
  - l'occupazione del demanio di pertinenza del T. Dorgola ad uso ponte carrabile di 10 m. di larghezza e la documentazione a supporto della dimostrazione di compatibilità idraulica;
  - la descrizione degli scarichi presenti, anche eventualmente integrati contratti

Via Emilia Santo Stefano 25 42121 Reggio Emilia tel 0522 407 711

Email: [stpc.reggioemilia@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.reggioemilia@regione.emilia-romagna.it) PEC: [stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Via della Croce Rossa 3 42122 Reggio Emilia tel 0522 585 911

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ / Classif. 650						Fasc. 2025	71	

a cielo aperto in fossati e la documentazione a supporto della dimostrazione di compatibilità idraulica;

Visti i documenti integrativi in riferimento alla richiesta di cui all'oggetto acquisiti da questo U.T. con prot. N. 0029559 del 13/05/2024 e trasmessi da parte dell'ARPAESAC di Reggio Emilia dai quali si evince che:

- gli scarichi rilevati in sede di sopralluogo, sono tubazioni che fanno parte della regimazione delle acque superficiali inserite nel Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava Molino di Canevarola, area di cui alla richiesta di nulla osta;
- lo scrivente Ufficio, si è espresso favorevolmente alla "PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) AI SENSI DELLA L.R. 4/2018 RELATIVA AL PIANO DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE DELLA CAVA DI ARGILLA DENOMINATA "MOLINO DI CANEVAROLA" (COMUNE DI CARPINETI). ISTANZA PROT. SUAP 4268 DEL 3/12/18" con prescrizione appunto di *"un'attenta regimazione delle acque piovane durante le lavorazioni ed il mantenimento di idonee vasche di laminazione per la riduzione dei fenomeni di erosione e intorbidimento delle acque"*;
- per quanto riguarda il ponticello di attraversamento la ditta richiedente dichiara al **Punto 1 della relazione integrativa che: "il ponticello carrabile di accesso alla cava non è stato realizzato dalla Ditta Movimento Terra e trasporti Ruggi, ma da enti pubblici negli anni 80"**

Tenuto conto:

- dell'art. 13 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti alla funzionalità idraulica;
- della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, che, all'art. 19, prevede che mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione, esercita, in particolare, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica;
- della delibera di Giunta regionale n. 2363 del 21 dicembre 2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge", in particolare il punto 3. Nulla osta/autorizzazione idraulica della Direttiva;
- della determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 4554 del 10/12/2018 "Direttiva su modello organizzativo, sistema di

governo e attività dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile", che prevede che ogni Servizio territoriale, nell'ambito di competenza, "... rilascia autorizzazioni idrauliche, nulla osta idraulici, autorizzazioni all'invarianza idraulica per tutte le opere che vengono assentite in alveo, sia da parte pubblica che privata ...";

- della D.G.R. N. 714 del 09/05/2022" Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del Demanio idrico, ai sensi della legge n. 13/2015;
- del R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" ed in particolare l'art. 93 e seguenti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia 2019;
- il PAI e la Direttiva dall'Autorità di bacino del Fiume Po contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 ed aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006 e l'approvazione di un "aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI-Po) e del PGRA del distretto idrografico del fiume Po: fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia" con Decreto n°49/2022,
- il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale ed approvato con deliberazione n. 2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 03 marzo 2016 e il successivo aggiornamento adottato in data 20 dicembre 2021 dalla Conferenza Istituzionale permanente;

Dato atto che:

- la determinazione n. 3200 del 13/10/2023, con la quale il funzionario EQ, Dott. Fabio Mari è stato nominato Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;
- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.
- la sottoscritta Dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Per quanto sopra premesso, nel rispetto delle normative in materia

### **NULLA OSTA ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904**

nei limiti di competenza di questo Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti di terzi, alla occupazione di area demaniale, per uso area stoccaggio argille, di pertinenza del Fiume **Secchia** sponda sinistra e del Torrente **Dorgola** sponda destra, in Comune di **Carpinetti (RE)**, censite al NCT al Foglio 85 mappali 131, 146, 147 e 148 e delle aree non censite ubicate al medesimo comune poste sul Foglio 85 a fronte dei mappali 135, 136, 138, 139, 146, 147, 148 e 149,

#### **con le seguenti prescrizioni:**

- per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali dei corsi d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai manufatti, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;
- l'occupazione prevista non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque, è vietato inoltre la realizzazione di opere di qualsiasi natura se non preventivamente autorizzate, la formazione di scavi in genere o qualsiasi movimento o asportazione di materiale litoide dall'alveo dei corsi d'acqua;
- le aree in oggetto dovranno essere adeguatamente custodite per tutto il periodo della concessione e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- il richiedente della concessione dovrà predisporre l'adozione di misure, procedure/sistema di allertamento volte a garantire la sicurezza pubblica che, in previsione di un evento meteorologico potenzialmente pericoloso, fornisca adeguata informazione ai fruitori dell'area e ne impedisca l'accesso;
- l'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente; qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area demaniale concessa;
- il nulla osta è espresso nella previsione, quale conditio sine qua non, della contestuale occupazione approvata da questa Agenzia e sopra citata;
- per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, il richiedente dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc., possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere

- causati alla utilizzazione dell'area a causa di piene fluviali, cedimenti, alluvioni o altre cause naturali;
- il richiedente, è comunque consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico (PAI-PTCP) e che l'occupazione in tali zone espone potenzialmente ai danni discendenti da un possibile evento idraulico eccezionale avverso. Per tali motivi, la presente autorizzazione non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni PGRA, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. A tal fine il richiedente dovrà predisporre le azioni preventive da attuare in caso di evento di piena, preventivamente all'emissione da parte di **ARPAE Emilia-Romagna del bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Allerta Meteo/Avviso di criticità**. Sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/guest/homepage/>.
  - In riferimento all'uso del ponticello carrabile sul T. Dorgola, si rimanda ad Arpae Sac, la verifica sulla titolarità dell'opera rispetto a quanto dichiarato dal richiedente al punto 1 della relazione integrativa (Allegato 2) per i successivi adempimenti di competenza;
  - Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale, l'Agenzia STPC e lo scrivente Ufficio da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta;
  - Rimane inteso che l'amministrazione concedente si ritiene estranea da qualunque responsabilità derivante da eventi eccezionali avversi (inondazioni improvvisi/allagamenti);
  - Il richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dell'occupazione predetta ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
- A disposizione per qualsiasi chiarimento, distinti saluti.

Federica Pellegrini  
(firmato digitalmente)

MF/CICa


Allegato 1 mappe

Allegato (Punto 1 relazione Integrativa)

**Allegato 1: PGRA con evidenziato in blu le fasce A-B, in azzurro la fascia C**



**Allegato 2 Planimetria catastale con evidenziato in azzurro le aree demaniali**



**Allegato 3 Estratto Planimetria catastale**



## Allegato 2 Estratto Relazione Integrativa

EGIORNALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENT  
 2024 1321:00 PG/2024/007787

### Punto 1. Occupazione ponte sul T. Dorgola di larghezza pari a 10 m e verifiche idrauliche.

Si evidenzia che la ditta non ha presentato richiesta di occupazione di suolo del mappale 151 (foglio 85 comune di Carpineti) su cui sorge il ponticello. Il ponte di attraversamento fu realizzato nei primi anni ottanta (circa 1982); l'ente costruttore dalle informazione raccolte in loco e presso gli enti fu o l'amministrazione comunale di Carpineti o l'allora ex Genio Civile; tale attività venne svolta durante i lavori di realizzazione dell'attuale tratto della SP 64 via Casteldaldo che raccordava le località Prato e Dorgola con la costruenda Strada Provinciale di Fondovalle (attuale SP 19 Val di Secchia). Dalle ricerche storiche condotte si individua come nel 1982 fu eseguito il frazionamento della strada provinciale SP 64 che inglobava il



ar1st.Agenzia per la Sicurezza  
 ar1st.Agenzia per la Sicurezza

ponte sul T. Dorgola in esame (a seguire rilievo topografico spalle del ponte su fotoaerea ed estratto catastale). A supporto di tale affermazione si allega visura catastale storica in cui viene riportato che l'attuale mappale 151 sia parte del frazionamento del preesistente mappale 131; si riporta altresì estratto documenti catastali reperiti in copia presso il "Catasto" di Reggio Emilia dove è depositato il frazionamento della strada provinciale 64 che comprende in modo molto evidente il ponte in esame.

Attualmente quindi l'area del ponticello risulta di gestione del servizio strade provinciale. Per tale motivo nulla ha chiesto e chiede la ditta Mov. Terra e Trasp. Ruggi SNC per l'occupazione di tali terreni demaniali che riguardano evidentemente la sede della strada provinciale 64 esistente. Si sottolinea anche che nulla ha realizzato di tale ponte la ditta richiedente evidenziando anche che l'attuale gestione è in essere dai primi anni 2000 e che tale ponticello fu appunto realizzato dagli enti pubblici negli anni ottanta molto prima che la ditta richiedente diventasse gestore della cava Molino di Canevarola. Per quanto riguarda quindi le verifiche idrauliche sull'infrastruttura non essendo di proprietà e non avendo realizzato nulla si ritiene che nulla sia dovuto.



Figura 1. Estratto catastale con evidenza del mappale 151 del foglio 85 su cui sorge il ponticello. Estratto da Agenzia delle entrate. La forma del perimetro del mappale 151 sponda ovest t. Dorgola indica chiaramente una delimitazione della sede stradale SP64 con inglobato il ponticello di accesso.

AGENZIA REGION  
 Data: 29/04/2024 1  
 0029559.E



- la documentazione tecnica allegata all'istanza ed in particolare la **Relazione idraulica** dalla quale si evince che:
  - L'opera è un ponticello di raccordo tra la cava "Molino di Canevarola" e la strada provinciale SP 64;
  - Il tratto di raccordo tra le aree private e la SP 64 interessa parte dei mappali 131 e 151 del foglio 85 per una superficie di 532 maq e una lunghezza di circa 37 m.;
  - L'opera è una struttura in c.a. avente luce di m 4,00 e altezza all'intradosso dell'impalcato di m. 2,50;
  - Il ponte presenta condizioni di deflusso con livello inferiore all'intradosso del ponte fino a portate con tempo di ritorno di 20 anni o inferiori, per valori superiori il manufatto comincia a funzionare in pressione per lo spessore di 1 m corrispondente al filo superiore della trave porta barriera per poi tracimare per un'altezza di circa 10 cm per la portata con tempo di ritorno di 200 anni;
  - rispetto alla DIRETTIVA 4 - CONTENENTE I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO ALL'INTERNO DELLE FASCE "A" E "B" emanata dall'Autorità di Bacino del Po il ponte in oggetto si configura nell'ambito del punto 3.3.1 *"Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate; in tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per la piena di 200 anni e definire il comportamento dell'opera stessa in rapporto alla stessa piena."* in quanto l'opera non comporta nessun aggravamento delle condizioni di rischio idraulico alla transitabilità della Strada Provinciale 64 che nel suo punto più depresso in corrispondenza della immissione della strada private è più alto di 50 cm rispetto al livello della piena con tempo di ritorno di 200 anni.

Tenuto conto:

1. il R.D. 25/07/1904 n. 523, *"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"* ed in particolare l'art. 93 e seguenti;
2. l'art. 13 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti alla funzionalità idraulica;
3. la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, che, all'art. 19, prevede che mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione, esercita, in particolare, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica;
4. la delibera di Giunta regionale n. 2363 del 21 dicembre 2016 *"Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge"*, in particolare il punto 3. Nulla osta/autorizzazione idraulica della Direttiva;
5. il PAI e la Direttiva dell'Autorità di bacino del Fiume Po contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 ed aggiornata con

deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006 e l'approvazione di un "aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (da ora in avanti denominata **Direttiva PAI**) e del PGRA del distretto idrografico del fiume Po: fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia" con Decreto n. 49/2022;

6. il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale ed approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e aggiornato con Decreto del Segretario Generale n.4 /2026: *"Pubblicazione delle Mappe della pericolosità di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po, aggiornate per il terzo ciclo di pianificazione del PGRA (2027 - 2033)*.
7. la D.G.R. N. 714 del 09/05/2022, *"Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del Demanio idrico"*, ai sensi della legge n. 13/2015;
8. l'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, decreto 17 gennaio 2018 e la relativa CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'*"Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni"* di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

Considerato che:

- dalla Relazione Idraulica trasmessa in data 26/01/2026 assunto al prot. N. 0004025 (come Allegato n. 2) si evince che l'opera in esame non soddisfa le NTC 2018 quando prevedono, al capitolo 5.1.2.3, un franco idraulico di almeno 1,50 m per la piena con TR=200 anni;

Tenuto conto:

- di quanto previsto dalla Direttiva PAI al capitolo 3.3.2 *"Condizioni di esercizio transitorio per i ponti esistenti"* nei casi in cui la verifica di compatibilità idraulica dei ponti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni al punto 3.3.1, le Amministrazioni competenti al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla-osta idraulico) definiscono le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento;

Dato atto che:

- la determinazione n. 3200 del 13/10/2023, con la quale il funzionario EQ, Dott. Fabio Mari è stato nominato Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;
- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.
- la sottoscritta Dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Per quanto sopra premesso, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e della Direttiva *dell'Autorità di bacino del Fiume Po contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture*

pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B" e s.m.i., in particolare alle condizioni indicate al paragrafo 3.3.2 e, nel rispetto della normativa in materia, nei limiti di competenza di questo Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti di terzi, conferma il precedente nulla osta rilasciato con PC n. 0047801 del 01/07/2025, esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla richiesta in oggetto e rilascia

### IL NULLA OSTA

**ai soli fini idraulici**, alla richiesta di concessione relativa all'occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente **Dorgola** (parte dei mappali 131 e 151 del foglio 85 per una superficie di 532 mq) nel Comune di **Carpinetti** (RE), funzionale al mantenimento del ponte di accesso tra la cava "Molino di Canevarola" e la strada provinciale SP 64 con le seguenti **prescrizioni**:

per quanto riguarda le condizioni di esercizio transitorio di cui al paragrafo 3.3.2 Direttiva PAI:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera, rappresentati dal tempo di ritorno della portata che soddisfa ai punti 1 e 2 del paragrafo 3.3.1;
- la programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, totalmente in capo al Richiedente e a cui l'Ufficio scrivente resta estraneo, in caso di criticità che potrebbero insorgere durante la piena del corso d'acqua;
- la necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

Inoltre:

1. come previsto nella **Relazione idraulica** allegata, per garantire la sicurezza del ponte dovrà essere montata una barriera tra l'incrocio sulla SP e il ponte che durante i periodi di inattività dello stabilimento e in occasione degli avvisi di allerta della Protezione Civile sarà chiusa. La gestione della barriera rientrerà interamente nella responsabilità della Ditta richiedente;
2. il Richiedente è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, la manutenzione delle sezioni d'alveo del manufatto, delle opere di difesa idraulica esistenti, l'eliminazione di tutti gli ostacoli, materiale flottante e tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del Torrente Dorgola. Dovrà inoltre, sempre essere garantito l'accesso alle aree demaniali adiacenti la proprietà al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Tutte le attività di manutenzione suddette devono preventivamente essere autorizzate da questo Ufficio;
3. il parere positivo è accordato specificatamente alle caratteristiche geometriche, tecniche evinte dagli elaborati tecnici allegati all'istanza, che diventano parte integrante del presente Nulla Osta;

4. l'area in oggetto dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della concessione e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
5. dovranno essere posti in corrispondenza dell'opera oggetto di concessione appositi segnali di pericolo e di piene improvvise per scongiurare rischi alle persone e l'incolumità pubblica e privata;
6. sono a carico del richiedente i danni alle aree, materiali e/o mezzi dovuti a seguito di eventi di piena del corso d'acqua; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente, e a proprie spese, alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici e non avrà nulla a pretendere dallo scrivente UT;
7. è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere determinati a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali
8. la luce del manufatto di attraversamento e l'area circostante, comprese le sponde, dovranno essere libere da qualsiasi tipo di materiale, compresa vegetazione spontanea, rifiuti di qualsiasi genere ed accumuli di materiale flottante eventualmente trasportati dalle acque, (in riferimento ai sedimenti sarà possibile la sola movimentazione in alveo);
9. le spalle dell'impalcato dovranno essere periodicamente mantenute e controllate nella loro stabilità;
10. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area e delle opere (ponte), ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi;
11. il presente N.O. idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, il Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini di Allerta Meteo rilasciati dagli organi preposti (da parte della Regione Emilia-Romagna, reperibili presso i siti ufficiali, attualmente disponibile al seguente <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>);

Vengono elencate le seguenti disposizioni finali:

- l'Agenzia STPC, l'amministrazione Regionale e lo scrivente Ufficio, restano sollevati da qualsiasi responsabilità per infortuni a persone e danni a terzi che dovessero verificarsi a seguito della cattiva manutenzione e/o utilizzo del ponte sul Torrente Tresinaro oggetto della Concessione d'uso;
- Questo Ufficio non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
- Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale, l'Agenzia STPC e lo scrivente Ufficio da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.


Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Federica Pellegrini  
(firmato digitalmente)


FM/CIca  
Allegati n. 4

## Allegati

### Allegato 1: PGRA - PERICOLOSITÀ DI ALLUVIONI DEL DISTRETTO PO, (2027 – 2033) (l'ubicazione del ponte non ricade nelle mappe di pericolosità di alluvioni)



### Allegato 2 Planimetria catastale con evidenziato in azzurro le aree demaniali





La Responsabile  
Servizio Gestione Demanio idrico  
Donatella Eleonora Bandoli  
(originale firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**